

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

- 1) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai cod. 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47 (con esclusione del cod. 47.7.94);
- 2) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i rifugi di montagna (cod. 55.20.3) e le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. 93.29.1), compresi i disco-pub;
- 3) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007:
 - a) attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1);
 - b) attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2);
 - c) attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22);
 - d) attività di mediazione immobiliare (codice 68.31);
 - e) attività di noleggio di beni limitatamente ai codici:
 - 77.21.01 (Noleggio di biciclette);
 - 77.21.09 (Noleggio di attrezzature ed articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi);
 - f) attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13).

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- g) essere in possesso di Partita I.V.A. ed essere iscritti nel Registro delle Imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo;
 - h) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il mutuo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale costituzione in garanzia dell'immobile;
- 4) le persone fisiche o le piccole medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui ai numeri 1), 2) e 3) che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;
- 5) i centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). Per i centri polifunzionali di servizio si fa rinvio alla

disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1652, in data 27 maggio 2000, in attuazione dell'art. 12 della l.r. 12/1999;

6) i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'art. 14 della l.r. 12/1999. Per i C.A.T. si fa rinvio alla disciplina di cui al Regolamento regionale 7 agosto 2000, n. 4 (Attuazione dell'art. 14 della l.r. 12/1999 relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali).

1.2 Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

- 1) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, la struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Iniziative agevolabili

2.1 Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Sono ritenute ammissibili ad agevolazione solo le iniziative riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Il programma di investimenti da agevolare deve riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- realizzazione di nuove strutture;
- ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di immobili;
- realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza;
- riorganizzazione dell'attività di impresa;

A tal fine si considera:

- 1) "Realizzazione": l'intervento volto alla creazione di nuove strutture destinate all'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui al precedente paragrafo 1.1, nonché di strutture complementari e di spazi di servizio accessori;
- 2) "Ristrutturazione": l'intervento volto alla trasformazione dell'organismo edilizio esistente mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi impianti;
- 3) "Ampliamento": l'intervento volto ad aumentare le superfici e gli spazi delle strutture esistenti;
- 4) "Ammodernamento": l'intervento volto al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo della struttura esistente ivi compresa la sostituzione di arredi, macchinari ed attrezzature;
- 5) "Riqualificazione": l'intervento volto al miglioramento del servizio offerto ivi compresa la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature;
- 6) "Riorganizzazione": l'intervento volto al miglioramento organizzativo, funzionale e gestionale dell'impresa anche attraverso la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature.

2.2 Le iniziative agevolabili possono concernere anche la realizzazione di strutture complementari e di spazi di servizio accessori. Per strutture complementari o spazi di servizio accessori s'intendono quelli che integrano l'attività dell'esercizio migliorando la qualità del servizio offerto e che sono funzionalmente collegati alla struttura ove viene svolta l'attività. Per le attività:

- 1) commerciali di cui al paragrafo 1.1, numeri 1) e 5), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali. Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di magazzini e depositi;
- 2) di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006, classificate con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché i centri polifunzionali di cui all'art. 12 della l.r. 1/2006 e i

rifugi di montagna (cod. 55.20.3) limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali e camere per il personale;

- 3) di servizi di cui al paragrafo 1.1, numeri 3), lettere a), b), c) e d), e 6), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: parcheggi a servizio della clientela;
 - 4) di noleggio di cui al paragrafo 1.1, numero 3), lettera e), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela;
 - 5) di gestione di impianti per l'esercizio di attività sportive di cui al paragrafo 1.1, numero 3), lettera f), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela.
- 2.3 Le iniziative di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione che non comportino la fornitura di servizi aggiuntivi o la trasformazione integrale del processo produttivo complessivo della struttura non possono essere agevolate ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 2.4 Limitatamente ai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge, rientra tra le iniziative agevolabili, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della legge, la costituzione di liquidità nell'ipotesi di creazione di nuova azienda.

3. Spese ammissibili a finanziamento e spese non ammissibili

- 3.1 Fatta eccezione per le spese inerenti l'acquisto di terreni, sono ammissibili le spese le cui fatture o documenti equipollenti sono emessi in data successiva alla data di presentazione della domanda.
- 3.2 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA, di altre imposte o tasse.
- 3.3 Con riferimento alle spese ammissibili previste all'art. 9, comma 2, della legge:
- 1) le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici e tecnologici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo o da preventivi o fatture dettagliati o documenti equipollenti. Gli oneri di urbanizzazione ammissibili a finanziamento sono quelli risultanti dalla lettera di cui al paragrafo 2.1, numero 2), lettera b), dell'Allegato n. 1, o dal titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - 2) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio. Per le sole attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammissibili le spese relative alla progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione;
 - 3) limitatamente alle spese di cui al precedente numero 1), sono ammissibili le spese relative agli oneri per la sicurezza comprendenti le opere provvisionali e le spese tecniche, solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - 4) nel caso di cui:
 - a) all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati o da destinare ad attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi o di centro polifunzionale, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare e il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto.
Nei casi di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, è ammesso, fatta salva la condizione di inammissibilità di cui all'art. 9, comma 3, della legge, l'acquisto parziale degli immobili attraverso l'acquisto di quote di proprietà degli immobili o, nell'ipotesi di immobili la cui proprietà sia in capo ad una società, di quote societarie, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente sia già comproprietaria degli immobili o titolare di quote societarie e a condizione che

l'acquisto sia finalizzato a riunire la proprietà degli immobili o la totalità delle quote societarie in capo ad un unico soggetto. In tale ipotesi, il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura parzialmente acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto.

Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di uffici.

b) all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato destinati o da destinare a strutture complementari all'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o di servizio, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Per strutture complementari si intendono quelle definite al precedente paragrafo 2.2;

c) all'art. 9, comma 2, lettera b), numeri 2) e 2bis), della legge, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Relativamente all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 2bis), della legge, per spazi di servizio accessori si intendono quelli definiti al paragrafo 2.2.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la struttura competente è autorizzata a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

5) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, le spese ammissibili, ivi comprese quelle relative al loro trasporto, sono quelle risultanti da preventivi o da fatture o da documenti equipollenti.

I beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività e non per mera decorazione possono essere acquistati esclusivamente presso imprese del settore e le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture.

Gli automezzi ammessi ad agevolazione devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande o di servizi, in quanto attività prevalente risultante dalla visura camerale al Registro delle Imprese, e, fatta eccezione per gli autoveicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di viaggio e tour operators, dei promotori di servizi finanziari, degli agenti di assicurazione e degli agenti immobiliari, debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:

a) cabina chiusa con cassone;

b) furgonatura senza vetrate laterali posteriori;

c) triciclo per il trasporto di cose;

d) motocarro per il trasporto merci.

Per le attività di commercio su aree pubbliche, di commercio autoveicoli e di pompe funebri, sono ammessi ad agevolazione, rispettivamente, i seguenti autoveicoli per uso speciale: auto negozi, mezzi di trasporto autoveicoli e carri funebri.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate in aree non collegate con strade asfaltate ed aperte al pubblico transito, sono ammessi ad agevolazione anche i mezzi di trasporto su neve.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di viaggio e tour operators, i promotori di servizi finanziari, gli agenti di assicurazione e gli agenti immobiliari, è posto un limite massimo di spesa ammissibile pari ad € 15.000,00 per ogni autoveicolo.

I mezzi sopra citati sono ammessi ad agevolazione esclusivamente se nuovi, intendendosi per tali quelli di prima immatricolazione.

Nel caso di acquisto di beni mobili usati che non abbiano già beneficiato di agevolazioni erogate a saldo nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda, la struttura competente è autorizzata, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti l'idoneità all'uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base alla vetustà, allo stato di conservazione e di manutenzione degli stessi.

Per i veicoli usati ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda l'idoneità tecnica deve risultare dalla conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale mentre il valore viene determinato sulla base dei listini ufficiali dell'usato, utilizzato dalle compagnie di assicurazione, oltretutto dallo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo.

Per le attività svolte all'interno di rifugi di montagna, o di discoteche, sale da ballo, night club e simili, compresi i disco-pub, sono ammissibili esclusivamente le spese strumentali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e/o ristorante);

- 6) le spese relative agli investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), della legge, intendendosi per tali quelli che consentono di effettuare transazioni on-line tramite carta di credito, sono quelli risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi a:

- a) hardware e software;
 - b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali;
 - c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
 - d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;
- 7) le spese ammissibili per studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale di cui all'art. 9, comma 2, lettera f), della legge, che sono ammesse esclusivamente ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 ("de minimis"), sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi a studi, assistenza tecnica e consulenza esterna a supporto di progetti di marketing, pianificazione amministrativa e finanziaria, organizzazione aziendale per il rafforzamento e lo sviluppo dell'impresa che abbiano il fine di qualificare o riqualificare l'attività, migliorando l'impatto ambientale, la diversificazione e gli standards qualitativi dei servizi, nonché la penetrazione su nuovi mercati;

- 8) le spese ammissibili per le attestazioni di qualità di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge, limitatamente al primo rilascio dell'attestato, che sono ammesse esclusivamente ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 ("de minimis"), sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti e devono riferirsi a:

- a) consulenze esterne per la qualità;
- b) acquisto di programmi software per la gestione della qualità;
- c) acquisto di norme o documentazioni sulla qualità;
- d) costi per redazione, elaborazione grafica e stampa della Carta dei servizi o altri documenti di qualità;
- e) costo dell'Ente di Certificazione per il primo rilascio dell'attestato e per il relativo mantenimento per i primi 5 anni.

3.4 Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- 1) quelle non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- 2) quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria;
- 3) quelle relative ad interventi di manutenzione sui beni strumentali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge e sugli investimenti di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), della legge;
- 4) quelle relative ad opere di urbanizzazione non ad uso esclusivo della struttura oggetto di agevolazione;
- 5) quelle relative a materiali di consumo e scorte;
- 6) quelle relative a beni e opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica, slot machines, videogiochi e giochi elettronici;
- 7) quelle relative all'avviamento commerciale, nel caso di cessione d'azienda;
- 8) per i beni oggetto di cessione di azienda, quelle relative a beni di valore unitario inferiore ad € 1.000,00, I.V.A. esclusa;

- 9) limitatamente ai beni di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), c), e), f) e g), della legge, quelle relative a fatture o documenti equipollenti di importo inferiore ad € 300,00, I.V.A. esclusa;
- 10) quelle relative a beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati per mera decorazione e non in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;
- 11) quelle relative al restauro di beni mobili d'antiquariato o antichi non utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;
- 12) quelle relative a commissioni od oneri bancari;
- 13) quelle relative alla compravendita di beni immobili per le quali, per un qualsiasi motivo, il soggetto richiedente non sia in grado di provare l'insussistenza della condizione di inammissibilità di cui all'art. 9, comma 3, della legge, ovvero la struttura competente sia impossibilitata a verificarla.

4. Mutui a tasso agevolato

4.1 I limiti minimo e massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato sono fissati all'art. 12, comma 1, della legge.

4.2 L'ammontare del mutuo a tasso agevolato non può essere superiore al 75% della spesa ammessa.

4.3 Il tasso fisso annuo da applicare al mutuo non può essere inferiore all'1%.

4.4 La durata massima del mutuo, prevista in anni 20 per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge, e in anni 5 per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), della legge medesima, ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data del termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Il rimborso del mutuo con durata in anni 20 avviene mediante 40 semestralità di ammortamento e quello con durata in anni 5 mediante 10 semestralità di ammortamento.

Nell'ipotesi di mutui con durata in anni 20 erogati in più soluzioni, il periodo di preammortamento intercorrente tra la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo non potrà superare i 36 mesi. In tal caso, il numero e l'importo delle semestralità di ammortamento sono rideterminati con il contratto definitivo di mutuo, tenuto conto del periodo di preammortamento effettivamente utilizzato e della durata massima del mutuo.

Nell'ipotesi in cui, decorso il periodo di preammortamento di 36 mesi, il mutuo non sia stato interamente erogato, è stipulato un primo contratto definitivo di mutuo. L'erogazione delle somme rimanenti avviene in unica soluzione, entro 24 mesi dalla data di stipulazione del primo contratto definitivo di mutuo, mediante stipulazione di un secondo contratto definitivo, ferma restando l'avvenuta completa realizzazione dell'investimento finanziato. Il rimborso della suddetta quota di mutuo avviene entro la scadenza del piano di ammortamento del primo contratto definitivo di mutuo, attraverso rate semestrali.

Decorso detto termine, eventuali somme ancora da erogare verranno revocate secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge.

4.5 L'importo, il tasso e la durata di ciascun mutuo sono determinati in sede di istruttoria valutativa di cui all'art. 18 della legge nel rispetto, alternativamente, dei limiti di intensità di aiuto o del massimale triennale di aiuto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, riferite alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14 del Regolamento esclusivamente per le unità locali ubicate nei comuni di Arnad, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Donnas, Fénis, Gignod, Gressan, Hône, Issogne, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Verrayes e Verrès:

- ESL pari al 30% per le piccole imprese;

- ESL pari al 20% per le medie imprese;

b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17 del Regolamento;

- ESL pari al 20% per le piccole imprese;

- ESL pari al 10% per le medie imprese;